

R.D. 16 marzo 1942, n. 701

Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Publicato nel Suppl. alla Gazz. Uff. 30 giugno 1942, n. 152.

Emanato ai sensi dell'art. 70, L. 27 dicembre 1941, n. 1570, riportata al n. IV.

Per l'applicabilità del presente decreto, vedi art. 252, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato alla voce

Impiegati civili dello Stato.

Per l'attuale vigenza, vedi art. 109, L. 13 maggio 1961, n. 469, riportata al n. X.

Articolo unico. - È approvato l'annesso regolamento di disciplina per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, visto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Artt.

TITOLO I - Norme generali:

- Capo I - Definizione della disciplina e sue necessità 1 - 3**
Capo II - Punizioni disciplinari non di Stato 4 - 6

TITOLO II - Ufficiali permanenti:

- Capo I - Sanzioni disciplinari 7 - 20**
Capo II - Commissione di disciplina e procedimento disciplinare 21 - 33

TITOLO III - Sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti:

- Capo I - Sanzioni disciplinari 34 - 41**
Capo II - Commissione di disciplina e procedimento disciplinare 42 - 59

TITOLO IV - Personale volontario:

- Capo I - Sanzioni disciplinari 60 - 66**
Capo II - Commissioni di disciplina e procedimento disciplinare 67

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali 68 - 70

TITOLO I

Norme generali

Capo I - Definizione della disciplina e sue necessità

1. Principale compito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la tutela della vita delle persone e la salvezza delle cose.

Per raggiungere tale compito occorre che gli appartenenti al Corpo posseggano le migliori virtù dell'uomo: ardimento, saldezza del corpo e dello spirito, altruismo, abnegazione, sprezzo del pericolo e sentimento del dovere spinto sino al sacrificio.

Ne consegue che i componenti del Corpo devono considerare il proprio stato non quale mestiere o professione, ma come nobile missione informata ai più alti principi di civismo e di altruismo, cui con consapevole fierezza consacrano tutte le proprie energie fisiche e spirituali.

E, inoltre, necessario che tutte le volontà individuali sia dei capi che dei gregari siano unificate sotto la volontà delle Autorità direttive.

Da ciò deriva la necessità della disciplina, che si fonda soprattutto sulla subordinazione e cioè sulla sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e sulla esatta osservanza dei doveri che da essa risultano. Primo fra questi doveri è l'ubbidienza dovuta dall'inferiore al superiore, ubbidienza che dev'essere pronta rispettosa e assoluta.

Nella ubbidienza e nella subordinazione sta veramente lo spirito della disciplina, la quale va definita non già come forzata coercizione della volontà, ma piuttosto come l'elevazione dello spirito alla comprensione di superiori necessità, nell'intimo convincimento che nella subordinazione dei gradi è la base della coesione e della efficienza d'ogni organismo sano e vitale.

2. Tutte le mancanze commesse dagli appartenenti al Corpo devono essere punite.

Le punizioni sono mezzi coercitivi e, nel clima di elevazione spirituale creato dal regime fascista, hanno soprattutto valore morale e scopo educativo.

3. Ogni superiore ha il diritto e il dovere di ammonire, rimproverare e punire l'inferiore che manchi, ma sarà nel contempo sua cura di prevenire le mancanze dei dipendenti e di evitare ogni atto che possa provocarle.

Egli ottiene questo scopo specialmente con la fermezza del carattere e con l'esempio, dimostrando in ogni circostanza di essere, per il primo, rigidamente osservante di tutte le norme disciplinari.

Comunque, dalla punizione inflitta, il superiore deve trarre occasione per svolgere un'azione moralizzatrice intesa a ridestare in chi manca il sentimento del dovere.

In ogni caso l'intervento punitivo deve essere pronto e tempestivo, tenuto conto dei precedenti e della sensibilità di chi ha mancato e sempre dopo che la mancanza sia stata contestata al responsabile.

Il superiore deve astenersi da ogni correzione o punizione, in presenza di altro superiore avente grado più elevato, salvo che ne sia da questi autorizzato.

Capo II - Punizioni disciplinari non di stato

4. Oltre alle punizioni disciplinari previste negli artt. 8, 34 e 60, possono infliggersi:

- agli ufficiali, sia permanenti che volontari: il richiamo verbale;**
- ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti: il rimprovero semplice e la consegna;**
- ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari: il rimprovero semplice.**

Contro tali punizioni non è ammesso alcun gravame.

5. Il richiamo verbale ed il rimprovero semplice sono inflitti, senza alcuna formalità, da ogni superiore

gerarchico, per le omissioni o mancanze di lieve entità, previa contestazione verbale.

6. La consegna in caserma consiste nella privazione dei turni di riposo fino ad un massimo di tre ed è inflitta, senza formalità, da ogni ufficiale o sottufficiale di grado superiore a quello del punito previa verbale contestazione della mancanza.

Si incorre nella predetta punizione per le seguenti mancanze:

1° la recidiva, entro tre mesi, nelle lievi mancanze;

2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunciarsi ammalato, senza poi essere

riconosciuto tale;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona, nel vestiario e nella conservazione del

corredo, delle armi e degli oggetti in consegna, nonché l'alterazione della divisa;

4° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee alla Amministrazione per cose attinenti alla

carriera ed alla qualità di appartenente al Corpo;

5° la lieve insubordinazione;

6° il fumare e conversare in servizio;

7° l'usare modi sconvenienti ed inurbani sia verso gli estranei che verso i colleghi;

8° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

TITOLO II

Ufficiali permanenti

Capo I - Sanzioni disciplinari

7. Agli ufficiali dei ruoli dei servizi antincendi che vengono meno ai propri doveri sono applicate, salvo

la eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente capo.

Gli ufficiali avventizi sono sottoposti alle stesse norme disciplinari stabilite per gli ufficiali permanenti,

in quanto ad essi applicabili.

8. Le punizioni sono:

1° il rimprovero scritto;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4° il rimprovero solenne;

5° la revoca;

6° la radiazione.

Le prime due punizioni sono inflitte:

a) dal direttore generale dei Servizi antincendi per i comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco e per gli

ufficiali in servizio al Ministero;

b) dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco per gli ufficiali dipendenti.

Le altre quattro punizioni sono inflitte con decreto del Ministro, su motivata proposta della Commissione di disciplina.

Di tutte le punizioni è presa nota nello stato matricolare.

9. Il rimprovero scritto è inflitto per negligenza o mancanze leggere, non abituali.

10. La riduzione dello stipendio consiste nella trattenuta di una quota mensile dello stipendio e del supplemento di servizio attivo non superiore ad un quinto e per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

Le mancanze punite con la riduzione dello stipendio sono:

1° la recidiva nelle mancanze di cui al precedente articolo o la maggiore gravità di esse;

2° il contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

3° la lieve insubordinazione;

4° l'assenza dal servizio non giustificata;

5° l'esercizio di qualunque attività od occupazione vietata agli impiegati civili dello Stato;

6° la irregolare condotta;

7° la inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

8° la tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da

parte del personale dipendente;

9° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

La riduzione dello stipendio implica il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di

tempo corrispondente alla sua durata.

11. Prima di infliggere una delle punizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 8 il direttore generale dei Servizi

antincendi o il comandante del Corpo dei vigili del fuoco deve invitare l'ufficiale a giustificarsi.

Le mancanze sono contestate per iscritto all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno

dieci giorni per le sue discolpe.

La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa alla Direzione generale dei Servizi antincendi

insieme alle giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unite agli atti personali dell'ufficiale.

12. Contro il provvedimento del direttore generale dei Servizi antincendi o del comandante del Corpo

dei vigili del fuoco, che infligge le punizioni del rimprovero scritto e della riduzione dello stipendio, è

ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro. Questi provvede con proprio

decreto, su motivata proposta della Commissione di disciplina.

13. La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi ed importa

l'allontanamento dal servizio, nonché il divieto di indossare la divisa.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nelle mancanze di cui all'art. 10 o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate

agli artt. 9 e 10 del presente regolamento;

b) per disobbedienza agli ordini superiori;

c) per mancanza di iniziativa in caso di sinistri;

d) per aver fatto, palesamente o di nascosto, pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa

all'amministrazione o ai superiori, o per avervi concorso;
e) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
f) per l'inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;
g) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato e del Corpo o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato o con il Corpo, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;
h) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
i) per uso dell'impiego ai fini personali;
l) per qualunque manifestazione collettiva, che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;
m) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
n) per abbandono del posto affidato, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;
o) per altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

14. Alla moglie ed ai figli minorenni dell'ufficiale sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo e l'indennità annua di servizio speciale.

15. Il rimprovero solenne si applica per recidività abituale nel commettere mancanze e per abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.
La punizione del rimprovero solenne è decretata dal Ministro, su proposta del direttore generale dei Servizi antincendi, e previo parere della Commissione di disciplina.
Per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita a cura del direttore generale dei Servizi antincendi, presso il Corpo dei vigili del fuoco di Roma una rappresentanza di ufficiali di grado non inferiore al punito; tutti gli ufficiali indosseranno la grande uniforme, eccetto il punito.
L'ufficiale più elevato in grado darà lettura del decreto con il quale viene inflitto il rimprovero.
Questo mezzo morale serve per richiamare il punito ad una maggiore comprensione dei suoi doveri e per dargli una severa ammonizione prima di ricorrere a misure più gravi.
Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perché abbia a mutar condotta.

16. Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
L'ufficiale sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In

quest'ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del direttore generale dei Servizi antincendi o dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'ufficiale riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.
Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'ufficiale di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.
La stessa norma vale per ogni altra causa di proscioglimento compresa quella del difetto o della remissione della querela.
Qualora per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'ufficiale sia punito con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.
Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli assegni non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse già stato eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.
Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'ufficiale, la sospensione è revocata e questi riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.
L'ufficiale condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la radiazione, è sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, finché non abbia scontata la pena.
La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio fa riacquistare all'ufficiale l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni non per esame, di ufficiali che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito all'ufficiale già sospeso sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione nelle forme prescritte.

17. Si incorre nella revoca dell'impiego indipendentemente da ogni azione penale:
a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate agli artt. 9, 10 e 13;

- b) per grave abuso di autorità;
- c) per grave abuso di fiducia;
- d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, al Corpo od a privati;
- e) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;
- f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fundamentalmente al giuramento stesso;
- g) per rifiuto di obbedienza durante le operazioni di qualsiasi genere alle quali può essere chiamato il Corpo dei vigili del fuoco o per qualsiasi altra grave insubordinazione;
- h) per mancanza di coraggio di fronte al pericolo;
- i) per essersi formato una famiglia illegittima.

18. Si incorre nella radiazione, indipendentemente da ogni azione penale;

- a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 17;
- b) per ulteriori mancanze che dimostrino incorreggibilità nel mancare alla disciplina e al servizio;
- c) per illecito uso o distribuzione di somme amministrative o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;
- d) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'ufficiale stesso per ragioni di servizio;
- e) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato, del Corpo o dei privati, o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;
- f) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;
- g) per incitamento all'insubordinazione collettiva;
- h) per offese alla persona del RE IMPERATORE, alla Famiglia Reale, al DUCE del Fascismo, al Gran Consiglio del Fascismo, alle Assemblee legislative, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni;
- i) per viltà in servizio;
- l) per abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;
- m) per aver palesamente o di nascosto, direttamente o indirettamente, danneggiato il prestigio o il credito dello Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

19. Si incorre, senz'altro nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

- a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica, contro l'integrità o la sanità della stirpe, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro l'economia pubblica, per furto, truffa od appropriazione indebita;
- b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

20. L'ufficiale revocato o radiato non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della Commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la radiazione.

In tal caso, il Consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire all'ufficiale stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

Capo II - Commissione di disciplina e procedimento disciplinare

21. Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione di disciplina da nominarsi ogni anno dal Ministro.

Detta Commissione è costituita di tre impiegati dei ruoli dipendenti dallo stesso Ministero, di cui uno avente grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due scelti tra gli ufficiali di prima classe del ruolo tecnico del servizio antincendi, dei quali uno con funzioni di ispettore. Il Ministro designa tre membri supplenti fra funzionari degli stessi gradi e ruoli.

Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

Qualora, durante l'anno, taluno dei membri della Commissione venga a cessare dalla carica, esso è sostituito per il tempo che rimane al compimento dell'anno.

Se il funzionario o l'ufficiale membro della Commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dalla carica conferitagli.

22. In caso di infrazione disciplinare, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco, qualora ritenga che

la punizione sia di competenza del Ministro, deve riferirne alla Direzione generale dei servizi

antincendi, trasmettendo gli atti e comunicando l'esito degli accertamenti che è tenuto a fare

diligentemente e con sollecitudine.

La Direzione generale dei servizi antincendi, venuta con detta comunicazione o altrimenti a conoscenza dei fatti, li contesta immediatamente all'incolpato e procede a tutti gli ulteriori accertamenti

che ritenga necessari.

A tal fine, può sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, ed

invitare questi a esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

La predetta Direzione può inoltre valersi della cooperazione delle autorità, politiche e di polizia,

specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi o periti.

Dopo completate le istruttorie di cui sopra, la Direzione trasmette l'incartamento alla Commissione di

disciplina, la quale, ove lo ritenga necessario, richiede alla stessa Direzione che faccia ulteriori

accertamenti, ovvero decide senz'altro la trattazione orale dandone immediata notizia alla Direzione generale dei servizi antincendi.

23. Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese. Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni od i rilievi, la quale è trasmessa subito alla Direzione generale dei servizi antincendi. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio o a rilasciare la ricevuta, è fatto accertare da attestazione scritta dell'ufficiale incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma. Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il direttore generale dei Servizi antincendi può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese. È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine purché lo dichiari espressamente per iscritto.

24. Qualora il fatto addebitato all'ufficiale abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso fermo l'obbligo dei pubblici uffici di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove.

25. Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento. Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

26. La segreteria della Commissione di disciplina deve dare avviso alla Direzione generale dei servizi antincendi e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma dell'art. 22. La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risiede nella Capitale, o prima di quindici giorni se risiede altrove. Il direttore generale dei Servizi antincendi, o un suo delegato, interviene a detta trattazione, quale relatore senza voto. L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

27. Chiusa la trattazione orale, la Commissione, ritiratasi il direttore generale dei Servizi antincendi e l'incolpato, procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la Commissione.

Questa deve prendere le sue risoluzioni secondo il libero convincimento dei commissari, acquistato dal

coscienzioso esame di tutti gli elementi emersi durante la trattazione orale o rilevati dagli atti, tenendo

conto anche di quanto risulti da un eventuale giudizio penale.

La Commissione, qualora ritenga che l'ufficiale sia colpevole ma non passibile di punizione superiore

alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima, ovvero il rimprovero scritto.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina, è steso verbale,

firmato dal presidente, dai membri e dal segretario. L'originale di detto verbale con gli atti del

procedimento è conservato presso la segreteria della Commissione e una copia è, dalla segreteria

medesima, comunicata alla Direzione generale dei servizi antincendi per gli ulteriori provvedimenti.

28. Il provvedimento col quale si infligge una punizione a seguito di proposta della Commissione di

disciplina, è adottato con decreto Ministeriale anche quando trattisi di punizione inferiore alla

sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

È pure dichiarato con decreto Ministeriale il proscioglimento dell'ufficiale, quando dal procedimento

risulti l'insussistenza degli addebiti.

Il provvedimento di punizione, adottato con decreto del Ministro, è definitivo.

Esso deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.

29. Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo,

sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero ovvero

nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

L'inserzione nella Gazzetta Ufficiale è esente da spese.

30. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato alla Commissione di

disciplina per esporre le proprie ragioni ed al quale non sia stata inflitta punizione, ha diritto, se

residente fuori della Capitale, al rimborso delle spese di viaggio ed alla relativa indennità.

31. Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da presumere la

colpa dell'ufficiale, in caso di avvenuto Proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto se l'ufficiale cui fu inflitta una punizione superiore alla

riduzione dello stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura è decisa dal Ministro, su relazione della Direzione generale dei Servizi antincendi. Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio predetto. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

32. All'ufficiale già punito ed a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti in tutto o in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salvo deduzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare. Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

33. Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che l'ufficiale abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'ufficiale dopo la punizione, le quali possono essere, pertanto, modificate dal Consiglio di amministrazione, qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'ufficiale di qualifica migliore. Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale motivato, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.

TITOLO III

Sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti

Capo I - Sanzioni disciplinari

34. Le punizioni per il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili sono:
1° la riduzione dello stipendio o paga;
2° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga;
3° il rimprovero solenne;
4° il licenziamento;
5° l'espulsione.

35. La riduzione dello stipendio o paga di cui al n. 1 del precedente articolo è inflitta dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

Le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 sono inflitte dal Prefetto, previo parere della Commissione disciplinare.

La punizione di competenza del comandante del Corpo può essere inflitta dal comandante delle Scuole

nonché dagli ispettori superiori del Ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

All'atto dell'applicazione delle punizioni da parte dei funzionari di cui al precedente comma, gli stessi

dovranno darne immediata comunicazione al comandante del Corpo e, per conoscenza al Ministero.

36. La riduzione dello stipendio o paga consiste nella trattenuta di una quota mensile di stipendio o

paga e del supplemento di servizio attivo o supplemento giornaliero non superiore ad un quinto dei

medesimi e per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

Sono mancanze punite con la riduzione dello stipendio o paga:

1° la maggiore gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui all'art. 6;

2° il presentare domande collettive;

3° il ritardo nell'iniziare un servizio comandato o comunque l'inosservanza dell'orario di servizio;

4° l'ubriachezza occasionale;

5° le tresche scandalose;

6° il contrarre debiti occasionati da vizi od il contrarne in ogni modo con persone aventi relazioni

d'affari con il Corpo;

7° l'insolvenza abituale;

8° la violazione del segreto d'ufficio quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

9° la disobbedienza agli ordini superiori;

10° l'altercare con vie di fatto tra colleghi e l'usare modi inurbani o sconvenienti con chicchessia;

11° il trattenersi in luoghi o con persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia giustificato da

necessità di servizio;

12° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giocare, bere o gozzovigliare; in modo comunque

sconveniente al prestigio del Corpo, ancorché fuori servizio;

13° il reclamo contro i superiori riconosciuto manifestamente infondato;

14° il chiedere e l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo;

15° il prendere parte in caserma a giuochi non consentiti dal Comando;

16° l'abituale inesattezza ed ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei

dipendenti;

17° la parzialità, l'ingiustizia palese, i modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di

autorità verso i dipendenti;

18° il tollerare l'indebita introduzione in Caserma, per traffico, di commestibili, vino od altri generi;

19° il dare prova di grave o continuata negligenza nell'esercizio del comando o nel mantenimento

della disciplina;

20° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

La riduzione dello stipendio o paga implica il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

37. La sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga consiste nell'allontanamento dal servizio da 1 a 6 mesi nonché nel divieto di indossare la divisa durante il tempo in cui dura la punizione.

Tale punizione si applica per:

1° la maggior gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui al precedente articolo;

2° l'assenza di iniziativa in casi di sinistri;

3° l'ubriachezza in servizio e l'ubriachezza abituale fuori servizio;

4° l'assenza dal servizio non autorizzata fino a 5 giorni;

5° l'allontanarsi dalla caserma o dal posto di servizio contro il divieto dei superiori;

6° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in

operazioni di servizio;

7° l'aver preparato od inviato esposti anonimi ai superiori gerarchici o ad altre autorità;

8° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

38. Alla moglie ed ai figli minorenni del maresciallo sospeso può essere concesso, con decreto del

Prefetto, e per la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello

stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo e l'indennità di servizio speciale.

39. Il rimprovero solenne si applica per recidività abituale nel commettere mancanze e per abituale

negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

La punizione del rimprovero solenne è decretata dal Prefetto su proposta del comandante del Corpo e

previo parere della Commissione di disciplina.

Per infliggere il rimprovero solenne sarà riunita nella sede del Corpo dei vigili del fuoco una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, di grado eguale o superiore ai

punito, a cura del comandante del Corpo. Un ufficiale incaricato dal comandante darà lettura del

provvedimento con il quale viene inflitto il rimprovero.

Questo mezzo morale serve per richiamare il punito sulla via del dovere e per dargli una severa

ammonizione, prima di ricorrere a misure più gravi. Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono

rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perché abbia a mutare condotta.

Contemporaneamente al rimprovero solenne può essere inflitta anche la riduzione dello stipendio o

paga o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga.

40. Il licenziamento importa la cancellazione dai ruoli del dipendente.

È punito col licenziamento il sottufficiale, vigile scelto o vigile che incorre nelle seguenti mancanze:

- 1° la maggiore gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui all'art. 37;**
- 2° la persistente riprovevole condotta, dopo esauriti in suo confronto tutti gli altri provvedimenti disciplinari;**
- 3° il rifiuto di obbedienza durante le operazioni di qualsiasi specie, alle quali può essere chiamato il Corpo;**
- 4° la mancanza di coraggio di fronte al pericolo;**
- 5° le offese gravi o minacce dirette senza vie di fatto verso i superiori;**
- 6° l'essersi formato una famiglia illegittima; 7° l'aver contratto debiti con i propri dipendenti;**
- 8° il tentato suicidio.**

41. È punito con l'espulsione il dipendente che si rende colpevole delle seguenti mancanze, indipendentemente da ogni azione penale:

- 1° le ulteriori mancanze che dimostrino incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio;**
- 2° la mancanza all'onore ed al decoro, quando sia accompagnata da pubblicità, scandalo, da altre conseguenze dannose al servizio ed al prestigio del Corpo;**
- 3° l'approvazione di qualunque somma, la vendita o il pegno di qualunque oggetto affidato;**
- 4° la violazione del segreto in affari di servizio quando ne siano derivate conseguenze dannose;**
- 5° l'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto;**
- 6° il dar prova di viltà in servizio;**
- 7° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;**
- 8° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi;**
- 9° le tresche scandalose abituali;**
- 10° l'istigazione all'insubordinazione.**

Capo II - Commissione di disciplina e procedimento disciplinare

42. La Commissione di disciplina è costituita:

- a) da un funzionario amministrativo della Prefettura di grado almeno pari a quello del comandante del Corpo dei vigili del fuoco e, comunque, non inferiore al 7°, presidente;**
- b) dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco;**
- c) da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale permanente di grado non inferiore all'incolpato.**

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Prefettura.

I membri di cui alle lettere a) e c) ed il segretario sono nominati dal Prefetto.

43. In caso d'infrazione disciplinare di cui agli artt. 37, 39, 40 e 41 il comandante del Corpo dei vigili

del fuoco ha il dovere di riferirne al Prefetto, trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che

è tenuto a fare diligentemente e con sollecitudine.

Il Prefetto, venuto con detta comunicazione, o altrimenti, a conoscenza dei fatti, dispone la immediata

contestazione degli addebiti all'incolpato e provvede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga

necessari, a mezzo del comandante del Corpo o di un funzionario di Prefettura.
A tal fine possono essere sentiti testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato.
Dopo completata l'istruttoria di cui sopra, il Prefetto rimette l'incartamento alla Commissione di disciplina, la quale, ove non ritenga necessari ulteriori accertamenti, decide senz'altro la trattazione orale, dandone immediata notizia al Prefetto.
La Commissione di disciplina, salvo casi speciali, deve essere convocata entro 20 giorni dall'accertamento della mancanza.

44. Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.
Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni od i rilievi, che è trasmessa subito al Prefetto. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio, o a rilasciare la ricevuta, è fatto constatare da attestazione scritta del sottufficiale o graduato del Corpo incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.
Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.
Il Prefetto può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per la sua difesa.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

45. Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti del procedimento disciplinare che lo riguardano.

46. Il segretario della Commissione di disciplina deve dare avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui al penultimo comma dell'art. 43.
La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni, né oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuta la relativa comunicazione.
L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

47. Chiusa la trattazione orale, e ritiratosi l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le risultanze della discussione e poscia la Commissione procede alle proprie risoluzioni.
Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato, e, successivamente, se necessario, le altre.
Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e della anzianità dei componenti la Commissione.
La Commissione, qualora ritenga che il sottufficiale, vigile scelto o vigile, sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga, può

proporre che gli sia inflitta quest'ultima oppure una punizione minore.
Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina, è steso verbale firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.
L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso il Corpo dei vigili del fuoco, ed una copia è comunicata al Prefetto per gli ulteriori provvedimenti.

48. Il provvedimento col quale si infligge al sottufficiale, vigile scelto o vigile una delle punizioni di cui agli artt. 37, 39, 40 e 41 è adottato con decreto del Prefetto.
È pure dichiarato con decreto del Prefetto il proscioglimento dell'incolpato quando dal procedimento risulti la insussistenza degli addebiti.
Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data. Un esemplare del provvedimento e del parere espresso dalla Commissione di disciplina sarà, in ogni caso, dal Prefetto, inviato al Ministero dell'interno, con copia degli atti relativi.

49. Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa del sottufficiale, vigile scelto o vigile, in caso di avvenuto proscioglimento, o comunque, una maggiore colpa.
Il procedimento può anche essere riaperto se il sottufficiale, vigile scelto e vigile, cui fu inflitta una punizione superiore al rimprovero solenne, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.
La riapertura è decisa dal Prefetto, previo benestare del Ministero dell'interno.
Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti ordinati dal Prefetto.

50. Al sottufficiale, vigile scelto o vigile già punito ed a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui, ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare non può esser inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.
Qualora venga prosciolto, o ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti gli stipendi o paghe non percepiti, salvo deduzione di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare.
Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

51. Le mancanze di cui agli artt. 36, 37, 39 40 e 41 sono contestate per iscritto all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue discolpe.

52. Qualora il fatto addebitato al sottufficiale, vigile scelto o vigile abbia dato luogo a denuncia all'Autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'espletamento di quello giudiziario.

53. Allorché un sottufficiale, vigile scelto o vigile è aggregato o comandato presso altro Corpo, i poteri disciplinari verso il medesimo non deferiti al Prefetto della provincia ove ha sede il predetto Corpo, al comandante dello stesso ed agli altri superiori del sottufficiale, vigile scelto o vigile, limitatamente alle mancanze commesse nella nuova sede.

54. Contro qualsiasi punizione è ammesso ricorso in via gerarchica. Contro le punizioni inflitte dal Prefetto è ammesso ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato ne ha avuta comunicazione. Contro le altre punizioni, se inflitte dal comandante del Corpo, è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di cui al comma precedente, se invece inflitte da altri superiori del punito è ammesso ricorso al comandante del Corpo. I provvedimenti del Prefetto e del comandante del Corpo, relativi alle punizioni di cui al comma precedente, sono definitivi.

55. Tutte le punizioni di cui all'art. 34 sono iscritte nel foglio matricolare del punito.

56. Il sottufficiale, vigile scelto o vigile sottoposto a procedimento penale, contro il quale sia spiccato mandato di cattura, viene immediatamente sospeso, con decreto del Prefetto, dalle funzioni e dagli assegni sino all'esito del procedimento. Uguale provvedimento potrà essere adottato dal Prefetto, tenuto conto dell'indole del reato ascritto, verso il sottufficiale, vigile scelto o vigile, anche quando non sia stato emesso mandato di cattura o di comparizione. Al sottufficiale, vigile scelto o vigile verranno ritirate le armi durante la sospensione e, in tale periodo, gli sarà inibito di indossare la divisa.

57. Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che per delitto doloso, con sentenza passata in giudicato, venga condannato alla pena della reclusione per oltre quindici giorni, viene di pieno diritto espulso dal Corpo con decreto del Prefetto senza parere della Commissione di disciplina.

58. Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che, sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato, sia stato, dalla Autorità giudiziaria, prosciolto in istruttoria od assolto in giudizio con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, oppure ammettendolo, escluda che il sottufficiale, vigile scelto o vigile vi abbia preso parte, resta di pieno diritto nel Corpo e, se è sospeso dalle funzioni e dagli assegni, il Prefetto provvede senz'altro alla revoca della sospensione con diritto all'interessato di riacquistare l'anzianità nonché le quote di stipendio o paga non percepite, salvo deduzione di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare.

59. Fuori del caso indicato nell'art. 57, il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia stato sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato, e qualunque sia l'esito definitivo del procedimento, viene successivamente sottoposto a procedimento disciplinare, salvo che non sia stato assolto per non aver commesso il fatto o per non avervi partecipato.

TITOLO IV

Personale volontario

Capo I - Sanzioni disciplinari

60. Le punizioni per il personale volontario dei Corpi dei Vigili del fuoco sono:

1° la multa da L. 5 a L. 50;

2° la riduzione degli assegni fissi;

3° la sospensione dal grado con privazione degli assegni;

4° il rimprovero solenne;

5° la radiazione dai quadri.

61. Le punizioni della multa e della riduzione degli assegni fissi vengono inflitte rispettivamente per le mancanze contemplate dagli artt. 5, 6 e 36.

62. La punizione della riduzione degli assegni fissi consiste nella trattenuta, per un periodo non maggiore di quattro mesi, di quota parte dell'assegno annuo e comunque non superiore alla metà.

63. La sospensione dal grado con privazione degli assegni viene inflitta per le mancanze previste dall'art. 37.

64. Il rimprovero solenne è inflitto per gli stessi motivi contemplati dal 1° comma dell'articolo 39.

Per l'applicazione di detta punizione si segue la stessa procedura di cui al citato articolo, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

Al rimprovero solenne possono essere aggiunte, come punizioni sussidiarie, la riduzione degli assegni fissi o la sospensione dal grado con privazione degli assegni.

Per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita nella sede del Corpo dei vigili del fuoco una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili, permanenti e volontari, di grado non inferiore al punito.

L'ufficiale più elevato in grado darà lettura del provvedimento con il quale viene inflitto il rimprovero.

65. La radiazione dai quadri consiste nella cancellazione dai medesimi del dipendente per i motivi indicati negli artt. 40 e 41.

66. Le punizioni di cui agli artt. 61 e 62, sono inflitte dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

Le altre punizioni sono inflitte dal Prefetto, previo parere della Commissione di disciplina di cui all'art. 67.

Capo II - Commissioni di disciplina e procedimento disciplinare

67. La Commissione di disciplina è costituita come all'art. 42, salvo che il membro di cui alla lettera c) può essere scelto fra il personale volontario.

Per la procedura disciplinare valgono le stesse norme previste per il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

68. Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le sanzioni stabilite dalle norme in vigore all'atto in cui ebbe luogo la mancanza.

69. Il personale di qualunque categoria o grado, cui sia stata inflitta dagli organi del P.N.F. una punizione, è sottoposto a regolare procedimento disciplinare.

70. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dei ruoli statali del servizio antincendi che non abbia qualifica di ufficiale, nei cui confronti si applicano invece le norme disciplinari in vigore per gli impiegati dello Stato.